

COMUNE DI MONTEGIOCO

**REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI ESTERNI**

*Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27.04.2009
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25.06.2009*

ARTICOLO 1 – Contenuto e finalità del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, come, per ultimo, modificato dall'art. 46 del D. L. 25.06.2008, n. 112, nonché dall'art. 110, comma 6 del TUEL. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e cioè:

- Incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa;
- Incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo;
- Incarichi di studio, ricerca, consulenza affidati a persone fisiche.

ARTICOLO 2 – Presupposti giuridici per l'affidamento degli incarichi.

Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti:

1. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento al Comune;
2. L'affidamento della prestazione deve essere originata dalla necessità di dare attuazione a obiettivi e progetti specifici e determinati o a programmi approvati dal Comune; esso deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
3. Il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
4. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
5. Dovranno essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

In relazione al presupposto di cui al n. 3 del precedente comma, si considera impossibilità oggettiva l'assenza, accertata tramite reale ricognizione, di professionalità o strutture organizzative interne alla organizzazione del Comune idonee a svolgere l'incarico.

ARTICOLO 3 – Individuazione del fabbisogno e competenza per l'affidamento degli incarichi.

La necessità di fare ricorso ad incarichi esterni viene accertata dal Responsabile del Servizio, titolare di posizione organizzativa, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli precedenti. Qualora l'incarico non si riferisca alle attività istituzionali dell'ente o non derivi direttamente da previsioni già assentite dal Consiglio Comunale, il responsabile dovrà promuovere preventivamente uno specifico programma da approvarsi ai sensi dell'art. 42, comma 2 del TUEL. La competenza all'affidamento dell'incarico spetta allo stesso Responsabile il quale provvederà con propria determinazione.

La scelta del soggetto a cui affidare l'incarico deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi.

ARTICOLO 4 – Limite massimo per la spesa annua.

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio preventivo approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione.

ARTICOLO 5 – Avviso di selezione.

Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità negli incarichi, il Responsabile competente predispone, di norma, un avviso di selezione contenente:

1. l'oggetto dell'incarico;
2. specifici requisiti culturali e professionali richiesti;
3. il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
4. il compenso previsto;
5. il termine per la presentazione della domanda e dei curricula allegati;
6. i criteri di selezione che saranno adottati dall'Ente.

L'avviso di selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, salvi i casi di comprovata urgenza per i quali detto termine può essere ridotto alla metà.

Per l'ammissione alla selezione, sarà necessario:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanni penali per delitti non colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino misure di prevenzione;
- d) di non avere procedimenti penali in corso;
- e) di essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria – laurea magistrale – strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di affidamento di incarichi di collaborazione che debbono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi, o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Anche in tale ultima ipotesi va accertata una specifica esperienza maturata nel settore dal soggetto destinatario dell'incarico.

ARTICOLO 6 – Procedure di selezione.

La valutazione dei curricula è effettuata dal Responsabile competente con l'assistenza di due testimoni o, per gli incarichi di importo superiore ad €. 20.000,00,

da una Commissione nominata con provvedimento del Segretario Comunale, composta dal Segretario stesso che la presiede, dal Responsabile interessato e da un altro componente individuato tra il personale dell'Ente sulla base dell'oggetto della prestazione.

Ai fini della procedura comparativa il Responsabile competente, ovvero la Commissione, prenderà in considerazione i titoli culturali, le esperienze professionali acquisite nel settore di interesse risultanti dal curriculum, l'eventuale colloquio ed ogni altro elemento significativo e pertinente all'incarico da affidare atto ad evidenziare le esperienze analoghe alla prestazione richiesta. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto cui conferire l'incarico.

Il conferimento dell'incarico avverrà con provvedimento del Responsabile.

Per particolare tipologie di incarico, il Responsabile competente potrà disporre l'audizione dei candidati personalmente o davanti alla Commissione eventualmente costituita.

ARTICOLO 7 – Affidamenti senza procedura comparativa.

Il Responsabile competente potrà procedere all'affidamento diretto senza procedura comparativa solo nei seguenti casi:

- quando la spesa relativa all'incarico non supera € 5.000,00;
- qualora a seguito dell'avviso non sia pervenuta nessuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate inidonee;
- per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni, interpretazioni;
- quando l'attività rivesta carattere di particolare urgenza, derivante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative.

ARTICOLO 8 – Esclusioni.

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- 1) gli incarichi relativi ai componenti degli Organi di Controllo Interno e dei Nuclei di Valutazione.
- 2) gli incarichi di progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza regolati dal Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.;
- 3) gli incarichi per prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati (ad es. incarico consulenza per verifica ed istruttoria pratiche edilizie in mancanza di Ufficio Tecnico) ;
- 4) gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione.

ARTICOLO 9 – Pubblicità degli incarichi conferiti.

L'efficacia degli incarichi conferiti dal Comune è subordinata alla pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Ente.

L'avviso dovrà contenere, a norma dell'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007:

- o le generalità dell'incaricato;
- o l'oggetto e la durata dell'incarico;
- o l'ammontare del compenso dovuto.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituirà illecito disciplinare e determinerà la responsabilità erariale del Responsabile che ha proceduto a tale adempimento.

ARTICOLO 10 – Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti.

Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente Regolamento, superiore ad €. 5.000,00, sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro adozione, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo.

ARTICOLO 11 – Divieto d'uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie dell'Ente: lavoro subordinato.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti.

ARTICOLO 12 – Violazioni al presente Regolamento.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il comportamento non dia origine a responsabilità più gravi, costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del Responsabile che ha proceduto all'assunzione dei relativi atti.

ARTICOLO 13 – Invio Regolamento.

Il presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione.